SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2001, n. **11.**

Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.

2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria.

3. Le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici come individuati nel comma 1 del presente articolo.

4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4336-*bis*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 1° dicembre 1999, dell'art. 13 del disegno di legge n. 4336 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro delle finanze (VISCO) il 15 novembre 1999.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 1° dicembre 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione l'11, 18 gennaio 2000; il 2, 9 febbraio 2000.

Esaminato in aula il 30 marzo 2000; il 5 aprile 2000 ed approvato l'11 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7195):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 17 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla XI commissione il 18, 19, 24 ottobre 2000; il 20 dicembre 2000.

Relazione scritta presentata il 17 gennaio 2001 (atto n. 7195/A - relatore on. DELBONO).

Esaminato in aula il 19 gennaio 2001 ed approvato il 23 gennaio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 122, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) è il seguente:

«Art. 122 — Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;

2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.».

Note all'art. 1, commi 3 e 4:

— Per l'art. 122, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, vedi nota all'art. 1, comma 1.

01G0060

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000.

Concessione a favore di alcuni cittadini di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di L. 24.000.000 annue a ciascuna delle seguenti persone: sig. Ernesto Pietro Bonino e sig. Carlo Villa, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 10 novembre 2000, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni (pari ad euro dodicimilatrecentonovantaquattro e centesimi 97) a ciascuna delle seguenti persone: sig. Ernesto Pietro Bonino, nato a Torino il 16 febbraio 1922 e sig. Carlo Villa, nato a Roma il 3 ottobre 1931.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 223 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2000 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 146

01A1498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Madama, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Castel Madama (Roma) ed il sindaco nella persona del dott. Alfredo Scardala;

Considerato che, in data 28 dicembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Madama (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Maria Gemma Ranucci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castel Madama (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Alfredo Scardala.

Il citato amministratore, in data 28 dicembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 444/2253/97/Gab. Autonomie locali del 18 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Madama (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Maria Gemma Ranucci.

01A1529

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orione S.c. a r.l.», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'accertamento effettuato in data 30 marzo 2000 nei confronti della società cooperativa «Orione S.c. a r.l.», con sede in Vicenza, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orione S.c. a r.l.», con sede in Vicenza, in liquidazione, costituita in data 6 giugno 1996, con atto a rogito del notaio dott. proc. Enrico Mele di Vicenza, omologato dal tribunale di Vicenza, con decreto del 28 giugno 1996, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Gianluca Sgaravato nato a Vigasio (Varese) il 9 maggio 1960, con studio in Verona, via dei Perlar n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1613

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata fra ex dipendenti dei Magazzini generali di Padova», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 novembre 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata fra ex dipendenti dei Magazzini generali di Padova», con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata fra ex dipendenti dei Magazzini generali di Padova», con sede in Padova, costituita in data 27 novembre 1950, con atto a rogito notaio avv. com. Rinaldo Pietrogrande di Padova, omologato dal tribunale di Padova, con decreto in data 4 dicembre 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Giordano nato a Roma il 7 dicembre 1944, con studio in Padova, via Trieste n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1614

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Euganea Muratori Soc. coop. a r.l.», in sigla «C.E.M. Soc. coop. a r.l.», in Tribano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 1° ottobre 1997 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Euganea Muratori Soc. coop. a r.l.», con sigla «C.E.M. Soc. coop. a r.l.», con sede in Tribano (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Euganea Muratori Soc. coop. a r.l.», con sigla «C.E.M. Soc. coop. a r.l.», con sede in Tribano (Padova), costituita in data 27 aprile 1995, con atto a rogito del notaio dott. Giorgio Di Sante di Padova, omologato dal tribunale di Padova, con decreto del 15 maggio 1995, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Mario Fornasini residente in Padova via Carlo Leoni n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1615

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mammola Soc. coop. a r.l.», in Vasto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 20 ottobre 2000 nei confronti della società cooperativa «Mammola Soc. coop. a r.l.», con sede in Vasto (Chieti), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mammola Soc. coop. a r.l.», con sede in Vasto (Chieti), costituita in data 11 giugno 1986, con atto a rogito del notaio avv. Sebastiano Filippo di Virgilio, di Lanciano e Vasto, omologato dal tribunale di Vasto, con decreto dell'11 luglio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Maria Alessandrelli nata ad Atri (Teramo) il 26 marzo 1971 residente a Montesilvano (Pescara) in via San Pietro n. 33, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1616

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Tirrena Idrotermo Impianti C.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cecina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata in data 30 maggio 2000 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Tirrena Idrotermo Impianti C.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cecina (Livorno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Tirrena Idrotermo Impianti C.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cecina (Livorno), costituita in data 14 gennaio 1988, con atto a rogito notaio Giulio Castelli, omologato dal tribunale di Livorno con decreto dell'8 febbraio 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Iuri Scardigli nato a Livorno il 13 maggio 1964 ed ivi residente in via del Cardinale n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1617

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooper Services - S.r.l.», in Crespina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste, le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 novembre 1999 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooper Services - S.r.l.» in liquidazione, con sede in Crespina (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooper Services - S.r.l.» in liquidazione, con sede in Crespina (Pisa), costituita in data 19 settembre 1990 con atto a rogito notaio Roberta Cocchini, omologato dal tribunale di Pisa con decreto del 17 ottobre 1990 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed la dott.ssa Tiziana Guggino nata a Palermo l'11 febbraio 1961 e residente in Pisa con studio in via P. Galluppi n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1618

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Arno S.c. a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste, le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata in data 10 ottobre 2000 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Arno S.c. a r.l.», in liquidazione, con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Arno S.c. a r.l.», in liquidazione, con sede in Firenze, costituita in data 28 gennaio 1995 con atto a rogito notaio Eliana Chiarugi, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 9 marzo 1995 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mauro Boscherini nato a Pelago (Firenze) il 12 marzo 1966 con studio in Firenze, Borgo Pinti n. 86, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1619

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rinascita S.r.l.», in Viggianello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 7 novembre 2000 con la quale il tribunale di Lagonegro ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Rinascita S.r.l.», con sede in Viggianello (Potenza);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rinascita S.r.l.», con sede in Viggianello (Potenza), costituita in data 15 gennaio 1978 con atto a rogito notaio Tortorella Carlo, omologato dal tribunale di Lagonegro con decreto dell'11 aprile 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Pietro Lagrotta nato a Lauria il 2 gennaio 1951 ed ivi residente in via Ammiraglio Ruggiero n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1620

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Cartiera Castelvecchio Pascoli a r.l.», in Pescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 31 agosto 2000 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Cartiera Castelvecchio Pascoli a r.l.», in liquidazione con sede in Pescia (Pistoia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Cartiera Castelvecchio Pascoli a r.l.» in liquidazione, con sede in Pescia (Pistoia), costituita in data 23 marzo 1984 con atto a rogito notaio Francesco Raspini, omologato dal tribunale di Lucca con decreto del 6 aprile 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Dell'Innocenti Franco nato a San Giuliano Terme (Pisa) l'11 gennaio 1946 ed ivi residente con studio in Pisa Lungarno Sonnino n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1621

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di Belmonte Castello - Assistenza servizi sociali e ricerca», in Belmonte Castello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 novembre 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di Belmonte Castello - Assistenza servizi sociali e ricerca», con sede in Belmonte Castello (Frosinone), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di Belmonte Castello - Assistenza servizi sociali e ricerca», con sede in Belmonte Castello (Frosinone), costituita in data 30 dicembre 1986, con atto a rogito notaio Roberto Labate di Sora, iscritto al collegio notarile di Cassino, omologato dal Tribunale di Cassino il 3 febbraio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Massimo Terrinoni nato a Fiuggi il 14 maggio 1956 con studio in Frosinone, viale Mazzini n. 69, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1622

DECRETO 24 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooper-Servizi - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Viareggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 14 luglio 2000 nei confronti della società cooperativa «Cooper-Servizi - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Viareggio (Lucca), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooper-Servizi - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Viareggio (Lucca), costituita in data 23 aprile 1980 con atto a rogito notaio Giorgio Garzia, omologato dal tribunale di Lucca con decreto del 16 maggio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Tiziana Guggino nata a Palermo l'11 febbraio 1961 e residente in Pisa con studio in via P. Galluppi n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1623

DECRETO 1° febbraio 2001.

Annullamento del decreto ministeriale 9 gennaio 2001 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Marghera a responsabilità limitata», in Venezia-Marghera.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 gennaio 2001 n. 18/2001 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Marghera a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Marghera, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Virgilio Cuniglio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 23 settembre 2000 del tribunale civile e penale di Venezia con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 gennaio 2001 n. 18/2001 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Marghera a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Marghera, costituita per rogito del notaio dott. Giacomo Pecorelli di Treviso, in data 4 luglio 1985, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Virgilio Cuniglio, è annullato.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1612

DECRETO 7 febbraio 2001.

Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti integrazioni agli articoli 7, 11, 12, e 28 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 2000, di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: «Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente programmi e progetti in materia di sicurezza del lavoro;

Visto, in particolare, il comma 3 di detto articolo, che demanda all'INAIL, nell'ambito dei poteri programmatori, la determinazione dei criteri di priorità per

l'ammissione dei progetti, le modalità per la formulazione e i termini di presentazione degli stessi e l'entità delle risorse da destinare annualmente allo scopo;

Visto anche, in particolare, il successivo comma 4, che demanda ad un provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'approvazione delle determinazioni assunte dall'INAIL ai sensi del precedente comma;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000, concernente l'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione INAIL n. 428 del 27 luglio del 2000, relativa al regolamento di attuazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 21 adottata in data 25 gennaio 2001, concernente l'inserimento di integrazioni relativamente ai criteri di priorità negli articoli 12 e 28 e i relativi allegati n. 1 e n. 4, nonché negli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000;

Ritenuto di approvare la suddetta delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 21 del 25 gennaio 2001;

Decreta:

È approvata, nel testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante, la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 21 del 25 gennaio 2001.

Roma, 7 febbraio 2001

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO

INTERVENTI DI SOSTEGNO IN MATERIA PREVENZIONALE ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 38/2000

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2001

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 «Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro»;

Viste le proprie deliberazioni n. 428 del 27 luglio 2000 e n. 436 del 28 settembre 2000;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000 di approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 38/2000;

Visti gli articoli 12 e 28 del citato regolamento di attuazione che prevedono, in caso di insufficienza delle risorse disponibili a livello regionale, come primo criterio di priorità per l'ammissione al finanziamento dei programmi e dei progetti, la rilevanza del fenomeno infortunistico delle diverse lavorazioni;

Vista la relazione del direttore generale in data 24 gennaio 2001;

Considerato che, a seguito di approfondimenti sugli aspetti applicativi ed organizzativi del sistema di incentivazione alla prevenzione in sede di commissione consiliare comunicazione e prevenzione e di incontri con consiglieri del consiglio di indirizzo e vigilanza e con le parti sociali, è emersa l'opportunità di integrare il sopracitato criterio di priorità con ulteriori parametri relativi all'estensione del tessuto tecnico produttivo delle diverse lavorazioni ed all'impatto prevenzionale di ciascun programma e progetto;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle predette integrazioni ai criteri di priorità negli articoli 12 e 28 del regolamento di attuazione ed all'introduzione di apposite tabelle, da allegare al regolamento, per l'attribuzione dei relativi punteggi;

Visti gli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione in ordine al sostegno all'asse n. 5 — Implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale —
e le relative modalità per l'ammissione al finanziamento;

Considerate la particolare rilevanza e novità, anche in ambito comunitario, della predetta tipologia di interventi in campo prevenzionale e l'opportunità di accrescere l'interesse delle imprese alla implementazione dei sistemi di gestione aziendale della sicurezza, anche incentivando la progettualità e il diretto impegno dei lavoratori dipendenti;

Ritenuto, altresì, di dover procedere all'integrazione dei predetti articoli 7 e 11 del regolamento al fine di consentire il finanziamento dei costi sostenuti dalle imprese di interventi relativi all'asse n. 5 dei programmi di adeguamento, realizzati anche attraverso il personale da loro dipendente, contenuti comunque entro un limite massimo di cento milioni;

Considerato che il decreto legislativo n.38/2000, all'art. 23, demanda all'Istituto l'adozione di norme regolamentari per l'attuazione degli interventi di sostegno alla prevenzione con successiva approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il parere della Commissione consiliare comunicazione e prevenzione reso nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Delibera:

Di approvare le integrazioni agli articoli 12 e 28 ed i relativi allegati n. 1 e n. 4, nonché agli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000, come riportate nel testo allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà trasmessa per l'approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 38/2000, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presidente: BILLIA

Il segretario: CHIAVARELLI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.Lgs.23 FEBBRAIO 2000, N. 38, ART. 23 "PROGRAMMI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO"

Articolo 12
Criteri di priorità

Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse destinate, a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione di cui all'articolo 8, si utilizzeranno, per l'ammissione dei programmi, i seguenti criteri di priorità:

- **rilevanza del fenomeno infortunistico ed estensione del tessuto tecnico-produttivo della lavorazione a cui si riferisce il programma ed impatto prevenzionale dell'intervento proposto attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità previste nella tabella, allegato n.1;**
- realizzazione di interventi previsti dalla legislazione nazionale di recepimento di Direttive Comunitarie, i cui termini di adeguamento non siano scaduti all'atto della presentazione della domanda, in caso di parità del precedente criterio;
- momento di presentazione della domanda, in caso di parità dei precedenti criteri di priorità.

Articolo 28
Criteri di priorità

Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse assegnate a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione del precedente articolo 22, verrà data priorità ai progetti **in relazione alla rilevanza del fenomeno infortunistico ed all'estensione del tessuto tecnico produttivo della lavorazione svolta dalle imprese cui appartengono i destinatari degli interventi informativi e formativi ed in relazione all'impatto prevenzionale dei predetti interventi attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità previste nella tabella, allegato n.4.**
In caso di ulteriore insufficienza delle risorse, sarà attribuita priorità ai progetti in relazione ai destinatari, alla presenza sia dell'informazione che della formazione ed alle caratteristiche dei soggetti proponenti, attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo la tabella, allegato n.5.
Nel caso di ulteriore parità tra progetti in base ai predetti criteri, si terrà conto della data di presentazione della domanda.

ALLEGATO 1

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSI

I criteri di priorità per l'ammissione al finanziamento dei programmi di adeguamento si applicano attraverso l'attribuzione di un punteggio a ciascun programma in funzione degli indici di rilevanza del fenomeno infortunistico, di estensione del tessuto tecnico-produttivo e di impatto prevenzionale secondo la seguente formula:

$$P = G + N + Q$$

dove:

- **P**= punteggio finale del programma;
- **G**= punteggio relativo all'indice di rilevanza del fenomeno infortunistico su base regionale;
- **N**= punteggio relativo all'indice di estensione del tessuto tecnico-produttivo su base regionale;
- **Q**= punteggio relativo all'indice di impatto prevenzionale del programma.

Il punteggio finale del programma (P) potrà avere un valore minimo di 10 e massimo di 52.
I punteggi relativi agli indici di rilevanza del fenomeno infortunistico e di estensione del tessuto tecnico-produttivo (G+N), potranno avere un punteggio minimo di 7 e massimo di 31.
Il punteggio relativo all'indice di impatto prevenzionale del programma (Q), potrà avere un valore minimo di 3 e massimo di 21.

G <u>Indice di rilevanza del fenomeno infortunistico</u>

L'indice G si ricava dalla tabella regionale TAB 1.A (riferita alle PMI, al settore artigianale ed a quello agricolo), dove i Gruppi di Tariffa ed il settore agricoltura sono suddivisi in cinque classi di punteggio alle quali è attribuito il valore rispettivamente di 4, 8, 12, 16, 20, secondo la rilevanza del fenomeno infortunistico.

L'indice G assume il punteggio assegnato alla classe in cui si colloca la lavorazione svolta dall'azienda richiedente.

N <u>Indice di estensione del tessuto tecnico-produttivo</u>

L'indice N si ricava dalla tabella regionale TAB. 1.A (riferita alle PMI, al settore artigianale ed a quello agricolo), dove i Gruppi di Tariffa ed il settore agricoltura sono suddivisi in cinque classi di punteggio alle quali è attribuito il valore rispettivamente di 3, 5, 7, 9, 11, secondo l' estensione del tessuto-tecnico produttivo espresso dal numero degli addetti.

L'indice N assume il punteggio assegnato alla classe in cui si colloca la lavorazione svolta dall'azienda richiedente.

Q <u>Indice di impatto prevenzionale</u>

L'indice d'impatto prevenzionale Q è dato dalla somma dei punteggi dei seguenti parametri e entro un valore complessivo compreso tra 3 e 21:

$$Q = A + B + C$$

dove :

A = parametro che tiene conto del numero di assi di finanziamento previsti dal programma, che assume il valore indicato nella seguente Tab. 1.B.

Tab. 1.B

Per un asse	A = 1 Punto
Per due assi	A = 2 Punti
Per tre assi	A = 3 Punti
Per quattro assi	A = 4 Punti
Per cinque assi	A = 5 Punti

B= parametro che tiene conto della percentuale (X) di lavoratori direttamente interessati, in termini di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dalla realizzazione del programma rispetto al totale dei lavoratori presenti in azienda. La percentuale X sarà, dunque, data dal rapporto tra il numero dei lavoratori direttamente interessati, moltiplicato per cento, ed il numero totale dei lavoratori presenti in azienda. Di conseguenza B avrà il punteggio indicato nella seguente Tab. 1.C in rapporto al posizionamento di X in una delle fasce individuate nella tabella stessa.

Tab. 1.C

$75\% \leq x \leq 100\%$	B = 7 punti
$50\% \leq x < 75\%$	B = 5 punti
$25\% \leq x < 50\%$	B = 3 punti
$x < 25\%$	B = 1 punto

C = parametro che tiene conto dell'incidenza del fenomeno infortunistico afferente a ciascuna voce di Tariffa dei Premi INAIL e dell'agricoltura. Questo parametro avrà il punteggio indicato nella tabella 1.D articolata in nove classi, ad ognuna delle quali viene assegnato il punteggio indicato nella tabella stessa.

TAB. 1. A

pag. 1

GRUPPI	LOMBARDIA			PIEMONTE			AOSTA			TRENTO			BOLZANO		
	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N
01 - ESERCIZI	4	11	15	4	11	15	8	11	19	8	11	19	8	11	19
02 - SERVIZI SANITARI	4	7	11	4	7	11	8	7	15	4	9	13	8	9	17
03 - SERVIZI DI PULITURA	12	7	19	12	9	21	16	9	25	16	7	23	16	7	23
04 - SERVIZI SORVEGLIANZA	12	5	17	12	7	19	12	9	21	12	7	19	4	5	9
05 - SPETTACOLI	12	7	19	12	5	17	12	7	19	12	5	17	16	7	23
06 - IND. CINEMATOGRAFICA	4	5	9	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7
07 - SCUOLE	4	7	11	4	9	13	12	9	21	4	7	11	4	9	13
08 - SERVIZI VARI	4	11	15	4	11	15	8	11	19	4	11	15	4	11	15
11 - LAVORAZIONI AGRICOLE	20	5	25	20	5	25	12	5	17	20	5	25	20	5	25
12 - ANIMALI (MACELLAZ.)	12	3	15	20	3	23	12	3	15	8	3	11	4	3	7
13 - PESCA	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
14 - ALIMENTI	8	9	17	8	9	17	12	9	21	8	11	19	12	11	23
21 - CHIMICA, PLASTICA	12	11	23	12	11	23	20	9	29	12	7	19	16	7	23
22 - CARTA E POLIGRAFICA	8	9	17	8	9	17	8	7	15	8	9	17	8	9	17
23 - PELLI E CUOI	8	5	13	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7
31 - COSTRUZIONI EDILI	20	9	29	20	9	29	20	11	31	20	11	31	20	11	31
32 - COSTRUZ. IDRAULICHE	20	5	25	20	5	25	20	9	29	16	3	19	20	5	25
33 - MOVIMENTI DI TERRA	16	7	23	20	7	27	20	11	31	20	7	27	16	9	25
34 - COSTR.LINEE,CONDOTTE	20	3	23	16	3	19	20	5	25	20	5	25	16	3	19
35 - PALIFICAZIONI	20	5	25	12	5	17	20	5	25	16	5	21	20	5	25
36 - IMPIANTI	16	9	25	16	9	25	12	9	21	16	9	25	12	9	21
41 - ELETTRICITA'	4	3	7	20	3	23	8	5	13	4	5	9	12	5	17
42 - GAS E LIQUIDI	12	3	15	8	3	11	4	3	7	8	3	11	8	3	11
43 - ACQUA,FREDDO,CALORE	8	3	11	8	5	13	4	5	9	12	5	17	20	5	25
44 - ENERGIA NUCLEARE	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
51 - CONSERVAZIONE LEGNO	16	5	21	16	5	21	20	5	25	20	5	25	16	7	23
52 - LAVORI IN LEGNO	16	9	25	16	7	23	16	7	23	12	9	21	12	11	23
53 - LAV.MATERIALI AFFINI	8	3	11	8	3	11	4	3	7	4	3	7	4	3	7
61 - METALLURGIA	16	9	25	16	7	23	16	7	23	20	5	25	8	7	15
62 - LAVORAZIONE METALLO	12	11	23	12	11	23	12	11	23	16	11	27	16	9	25
63 - MACCHINE	8	11	19	12	11	23	8	7	15	8	9	17	12	7	19
64 - MEZZI TRASPORTO	12	7	19	12	7	19	16	7	23	12	7	19	12	9	21
65 - APPARECCHI DIVERSI	4	11	15	4	11	15	4	9	13	12	9	21	8	9	17
71 - MINERARIA	20	5	25	20	5	25	20	5	25	16	7	23	20	5	25
72 - MINERALURGIA	16	3	19	8	3	11	16	3	19	20	3	23	8	3	11
73 - LAVOR. COMPLEMENTARI	16	7	23	16	7	23	16	5	21	16	9	25	20	7	27
81 - TESSILE	8	11	19	8	11	19	4	3	7	8	9	17	4	5	9
82 - ABBIGLIAMENTO	4	9	13	4	9	13	4	7	11	4	7	11	12	7	19
91 - TRASPORTI	20	9	29	20	9	29	16	11	27	20	11	31	20	11	31
92 - CARICO, SCARICO	20	3	23	16	5	21	8	3	11	8	3	11	12	3	15
93 - DEPOSITI	8	11	19	8	11	19	8	11	19	12	11	23	8	11	19
AGRICOLTURA	16	7	23	16	7	23	16	11	27	16	11	27	16	11	27

GRUPPI	VENETO			FRIULI			LIGURIA			EMILIA			TOSCANA		
	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N
01 - ESERCIZI	4	11	15	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19
02 - SERVIZI SANITARI	4	7	11	8	9	17	4	9	13	8	9	17	4	7	11
03 - SERVIZI DI PULITURA	16	7	23	20	9	29	12	9	21	16	7	23	16	7	23
04 - SERVIZI SORVEGLIANZA	16	5	21	12	5	17	12	7	19	16	5	21	20	5	25
05 - SPETTACOLI	12	5	17	4	5	9	12	7	19	8	7	15	8	7	15
06 - IND. CINEMATOGRAFICA	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7
07 - SCUOLE	4	7	11	4	7	11	4	11	15	4	7	11	4	7	11
08 - SERVIZI VARI	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15
11 - LAVORAZIONI AGRICOLE	20	5	25	8	5	13	16	5	21	20	5	25	20	5	25
12 - ANIMALI (MACELLAZ.)	12	5	17	20	3	23	12	3	15	16	5	21	20	3	23
13 - PESCA	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
14 - ALIMENTI	12	9	21	8	9	17	8	9	17	12	11	23	8	9	17
21 - CHIMICA, PLASTICA	12	9	21	12	11	23	8	9	17	12	9	21	8	9	17
22 - CARTA E POLIGRAFICA	8	7	15	4	7	11	8	7	15	8	9	17	12	9	21
23 - PELLI E CUOI	12	7	19	12	5	17	4	3	7	4	3	7	8	7	15
31 - COSTRUZIONI EDILI	20	9	29	20	9	29	20	11	31	20	9	29	20	11	31
32 - COSTRUZ. IDRAULICHE	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25	16	5	21
33 - MOVIMENTI DI TERRA	20	7	27	16	7	23	16	9	25	16	7	23	16	7	23
34 - COSTR.LINEE,CONDOTTE	20	3	23	16	3	19	16	5	21	12	3	15	12	5	17
35 - PALIFICAZIONI	16	5	21	12	3	15	20	5	25	20	3	23	20	3	23
36 - IMPIANTI	16	9	25	12	9	21	16	11	27	16	9	25	12	9	21
41 - ELETTRICITA'	8	3	11	16	3	19	8	3	11	4	3	7	8	3	11
42 - GAS E LIQUIDI	4	3	7	4	3	7	12	5	17	4	3	7	4	3	7
43 - ACQUA,FREDDO,CALORE	8	3	11	8	5	13	12	5	17	8	5	13	12	5	17
44 - ENERGIA NUCLEARE	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
51 - CONSERVAZIONE LEGNO	16	5	21	16	7	23	20	3	23	12	5	17	20	3	23
52 - LAVORI IN LEGNO	16	11	27	12	11	23	16	7	23	16	7	23	16	9	25
53 - LAV.MATERIALI AFFINI	8	3	11	12	3	15	4	3	7	12	3	15	4	3	7
61 - METALLURGIA	16	7	23	16	7	23	12	5	17	16	7	23	16	5	21
62 - LAVORAZIONE METALLO	12	11	23	12	11	23	16	11	27	12	11	23	12	11	23
63 - MACCHINE	8	11	19	8	11	19	8	9	17	8	11	19	12	9	21
64 - MEZZI TRASPORTO	8	7	15	20	9	29	16	11	27	8	7	15	12	9	21
65 - APPARECCHI DIVERSI	8	11	19	4	11	15	8	9	17	8	9	17	4	7	11
71 - MINERARIA	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25
72 - MINERALURGIA	12	3	15	20	3	23	20	3	23	20	3	23	8	3	11
73 - LAVOR. COMPLEMENTARI	16	9	25	16	7	23	16	7	23	12	9	21	16	9	25
81 - TESSILE	4	9	13	8	7	15	4	3	7	4	7	11	12	11	23
82 - ABBIGLIAMENTO	4	11	15	4	7	11	4	7	11	4	11	15	4	11	15
91 - TRASPORTI	20	9	29	16	9	25	20	9	29	20	9	29	16	7	23
92 - CARICO, SCARICO	20	3	23	20	5	25	20	7	27	20	5	25	20	5	25
93 - DEPOSITI	8	11	19	8	11	19	8	11	19	12	11	23	8	11	19
AGRICOLTURA	12	9	21	16	9	25	12	7	19	16	11	27	16	11	27

TAB. 1. A

pag. 2

GRUPPI	UMBRIA			MARCHE			LAZIO			ABRUZZO			MOLISE			CAMPANIA		
	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N
01 - ESERCIZI	4	11	15	8	11	19	4	11	15	8	11	19	8	11	19	8	11	19
02 - SERVIZI SANITARI	8	7	15	4	7	11	4	11	15	4	9	13	8	9	17	4	9	13
03 - SERVIZI DI PULITURA	16	7	23	16	7	23	12	9	21	12	7	19	16	9	25	12	9	21
04 - SERVIZI SORVEGLIANZA	16	5	21	8	5	13	8	7	15	8	7	15	20	7	27	12	7	19
05 - SPETTACOLI	4	7	11	12	5	17	12	7	19	20	5	25	20	3	23	20	5	25
06 - IND. CINEMATOGRAFICA	4	3	7	4	3	7	8	7	15	4	3	7	4	3	7	4	3	7
07 - SCUOLE	4	9	13	4	9	13	4	11	15	4	9	13	4	11	15	4	11	15
08 - SERVIZI VARI	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15
11 - LAVORAZIONI AGRICOLE	20	7	27	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25	16	5	21
12 - ANIMALI (MACELLAZ.)	20	3	23	12	3	15	16	3	19	12	3	15	8	5	13	12	3	15
13 - PESCA	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
14 - ALIMENTI	12	9	21	12	9	21	12	9	21	12	9	21	12	11	23	8	9	17
21 - CHIMICA, PLASTICA	12	7	19	12	11	23	8	9	17	8	9	17	8	9	17	12	9	21
22 - CARTA E POLIGRAFICA	8	9	17	8	9	17	8	9	17	16	7	23	16	7	23	12	7	19
23 - PELLI E CUOI	8	3	11	8	7	15	4	3	7	8	3	11	4	3	7	8	7	15
31 - COSTRUZIONI EDILI	20	11	31	20	9	29	20	11	31	20	11	31	20	11	31	20	11	31
32 - COSTRUZ. IDRAULICHE	20	3	23	20	5	25	16	5	21	20	5	25	16	5	21	16	5	21
33 - MOVIMENTI DI TERRA	12	7	19	20	7	27	16	7	23	16	7	23	16	9	25	20	9	29
34 - COSTR.LINEE,CONDOTTE	20	5	25	16	3	19	20	5	25	20	5	25	12	5	17	20	5	25
35 - PALIFICAZIONI	16	5	21	20	5	25	16	5	21	20	5	25	12	5	17	20	5	25
36 - IMPIANTI	16	11	27	16	9	25	16	11	27	16	9	25	16	9	25	16	9	25
41 - ELETTRICITA'	12	3	15	12	3	15	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7
42 - GAS E LIQUIDI	4	3	7	4	3	7	16	3	19	4	3	7	4	3	7	4	3	7
43 - ACQUA,FREDDO,CALORE	8	5	13	8	5	13	8	5	13	4	3	7	8	5	13	8	5	13
44 - ENERGIA NUCLEARE	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	6
51 - CONSERVAZIONE LEGNO	20	3	23	16	3	19	20	3	23	20	3	23	4	3	7	16	3	19
52 - LAVORI IN LEGNO	12	9	21	12	11	23	16	7	23	16	9	25	20	7	27	16	7	23
53 - LAV.MATERIALI AFFINI	20	3	23	16	3	19	4	3	7	8	3	11	8	3	11	4	3	7
61 - METALLURGIA	8	5	13	16	7	23	20	3	23	12	7	19	12	7	19	16	5	21
62 - LAVORAZIONE METALLO	16	11	27	12	11	23	16	9	25	12	11	23	16	9	25	16	11	27
63 - MACCHINE	8	9	17	8	9	17	12	7	19	12	7	19	12	7	19	12	7	19
64 - MEZZI TRASPORTO	12	7	19	12	7	19	12	9	21	12	7	19	12	7	19	12	7	19
65 - APPARECCHI DIVERSI	8	7	15	4	11	15	8	9	17	8	11	19	8	7	15	8	9	17
71 - MINERARIA	16	5	21	20	5	25	20	5	25	16	5	21	20	5	25	20	3	23
72 - MINERALURGIA	12	5	17	8	3	11	8	3	11	16	5	21	20	7	27	8	3	11
73 - LAVOR. COMPLEMENTARI	12	9	21	16	7	23	12	7	19	16	9	25	16	9	25	16	7	23
81 - TESSILE	4	9	13	4	7	11	4	5	9	8	7	15	20	5	25	8	7	15
82 - ABBIGLIAMENTO	4	11	15	4	11	15	8	7	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15
91 - TRASPORTI	16	9	25	16	9	25	20	11	31	20	9	29	12	9	21	20	9	29
92 - CARICO, SCARICO	20	5	25	20	5	25	20	5	25	8	5	13	8	3	11	20	5	25
93 - DEPOSITI	8	11	19	8	11	19	12	11	23	12	11	23	16	11	27	12	11	23
AGRICOLTURA	16	11	27	20	9	29	12	9	21	16	11	27	12	11	23	8	11	19

GRUPPI	PUGLIA			BASILICATA			CALABRIA			SICILIA			SARDEGNA		
	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N
01 - ESERCIZI	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19
02 - SERVIZI SANITARI	4	9	13	8	9	17	4	11	15	4	9	13	8	9	17
03 - SERVIZI DI PULITURA	8	9	17	12	9	21	8	9	17	8	11	19	16	9	25
04 - SERVIZI SORVEGLIANZA	8	7	15	12	7	19	12	7	19	8	7	15	12	7	19
05 - SPETTACOLI	16	5	21	20	5	25	20	3	23	20	5	25	4	3	7
06 - IND. CINEMATOGRAFICA	12	3	15	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7
07 - SCUOLE	4	11	15	8	11	19	4	11	15	4	11	15	4	11	15
08 - SERVIZI VARI	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15
11 - LAVORAZIONI AGRICOLE	20	5	25	20	5	25	20	5	25	12	5	17	12	7	19
12 - ANIMALI (MACELLAZ.)	20	3	23	4	3	7	12	3	15	16	5	21	20	3	23
13 - PESCA	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
14 - ALIMENTI	8	9	17	12	11	23	12	9	21	8	9	17	8	11	19
21 - CHIMICA, PLASTICA	8	7	15	8	11	19	12	9	21	12	9	21	8	9	17
22 - CARTA E POLIGRAFICA	4	7	11	12	5	17	8	7	15	8	7	15	8	7	15
23 - PELLI E CUOI	8	3	11	4	3	7	4	3	7	16	3	19	20	3	23
31 - COSTRUZIONI EDILI	20	11	31	20	11	31	20	11	31	20	11	31	20	11	31
32 - COSTRUZ. IDRAULICHE	16	5	21	16	9	25	16	7	23	20	7	27	16	7	23
33 - MOVIMENTI DI TERRA	16	7	23	20	9	29	16	9	25	16	9	25	16	9	25
34 - COSTR.LINEE,CONDOTTE	12	5	17	20	5	25	16	7	23	20	7	27	20	5	25
35 - PALIFICAZIONI	20	5	25	16	7	23	20	7	27	20	5	25	16	3	19
36 - IMPIANTI	12	11	23	16	9	25	16	9	25	12	11	23	16	11	27
41 - ELETTRICITA'	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7
42 - GAS E LIQUIDI	4	3	7	4	3	7	8	3	11	4	3	7	4	3	7
43 - ACQUA,FREDDO,CALORE	12	3	15	8	5	13	12	5	17	12	5	17	20	5	25
44 - ENERGIA NUCLEARE	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
51 - CONSERVAZIONE LEGNO	20	3	23	20	3	23	20	5	25	20	3	23	20	3	23
52 - LAVORI IN LEGNO	12	9	21	16	7	23	20	7	27	16	7	23	16	7	23
53 - LAV.MATERIALI AFFINI	20	3	23	4	3	7	8	3	11	4	3	7	12	5	17
61 - METALLURGIA	16	5	21	20	5	25	4	3	7	8	3	11	8	5	13
62 - LAVORAZIONE METALLO	16	9	25	16	11	27	16	9	25	16	9	25	16	9	25
63 - MACCHINE	12	7	19	16	7	23	12	5	17	16	7	23	12	5	17
64 - MEZZI TRASPORTO	12	9	21	8	7	15	12	9	21	12	9	21	8	9	17
65 - APPARECCHI DIVERSI	4	7	11	8	7	15	8	7	15	8	9	17	4	7	11
71 - MINERARIA	20	7	27	16	5	21	20	5	25	20	5	25	20	7	27
72 - MINERALURGIA	16	5	21	12	5	17	20	5	25	12	5	17	12	5	17
73 - LAVOR. COMPLEMENTARI	16	9	25	12	7	19	16	7	23	16	7	23	16	9	25
81 - TESSILE	8	7	15	4	7	11	8	5	13	8	3	11	8	5	13
82 - ABBIGLIAMENTO	4	11	15	8	9	17	4	9	13	4	7	11	4	7	11
91 - TRASPORTI	16	9	25	16	9	25	16	11	27	16	9	25	12	9	21
92 - CARICO, SCARICO	20	5	25	20	3	23	16	5	21	20	5	25	20	5	25
93 - DEPOSITI	8	11	19	12	9	21	12	11	23	12	11	23	12	11	23
AGRICOLTURA	12	11	23	12	11	23	8	11	19	12	11	23	12	11	23

TAB 1. D

CLASSI	VOCI DI TARIFFA ED AGRICOLTURA	PUNTEGGIO
CLASSE 1	1111 1112 1120 1130 1210 2151 3120 3130 3234 3334 3510 5111 5112 6111 6112 6113 6211 6212 6217 6223 6291 6292 6413 6421 6422 6423 7122 7331 7355 9113 9125 9212 9220 9232 0540	9
CLASSE 2	1451 2212 3110 3140 3210 3231 3232 3240 3321 3331 3332 3411 3520 3620 4321 5212 5222 5224 5230 5320 6213 6222 6232 6281 6283 6323 7111 7162 7321 7322 8112 8113 9114 9141 0132	8
CLASSE 3	3233 3250 3310 3322 3412 5113 5122 5123 5124 5250 6121 6122 6123 6215 6221 6282 6340 6411 6581 6582 7161 7310 7342 7352 8114 8115 8135 9121 9122 9150 0133 0310 0320 0330 0340	7
CLASSE 4	1442 1443 1452 1461 2193 2195 2196 2197 2211 2221 3324 3530 3610 5211 5221 6231 6233 7140 7151 7152 7210 7220 7341 7343 7354 7356 7357 8123 9111 9211 9231 0411 0530 0730 0740	6
CLASSE 5	1141 1142 1310 1411 1413 1432 2152 2153 2154 2172 2213 3220 4312 5121 5313 6214 Agricoltura 6216 6234 6240 6311 6321 6412 7121 7353 8122 8150 9130 9142 0212 0213 0221 0412 0552 0820	5
CLASSE 6	1412 1414 1420 1431 1433 1441 2165 2183 2186 2191 2310 3323 4210 4311 5225 5240 5314 6251 6270 6284 6312 6564 6570 7332 7351 8121 8133 8140 9115 9310 0120 0222 0415 0520 0551	4
CLASSE 7	1444 1445 1462 1472 2131 2132 2141 2142 2143 2155 2161 2162 2164 2187 2188 2192 2222 2322 4322 4410 5223 5330 6262 6331 6565 6590 7112 7333 8131 8230 8250 9112 0110 0414 0812	3
CLASSE 8	1471 2111 2112 2123 2144 2163 2171 2182 2184 2185 2194 2231 2232 2321 2330 3333 4110 4120 5312 6252 6322 6430 6520 6561 7130 8132 8260 9123 9124 9160 9320 9330 0131 0413 0510	2
CLASSE 9	2121 2122 2145 2146 2173 2181 2233 4130 5311 6261 6332 6333 6510 6530 6540 6550 6562 6563 7123 7230 7323 8111 8134 8210 8220 8240 0211 0611 0612 0613 0620 0630 0710 0720 0750 0811 0813 0830 0841 0842 0843	1

ALLEGATO 4

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I criteri di priorità per l'ammissione al finanziamento dei progetti di informazione e formazione si applicano attraverso l'attribuzione di un punteggio a ciascun progetto in funzione degli indici di rilevanza del fenomeno infortunistico, di estensione del tessuto tecnico-produttivo e di impatto prevenzionale secondo la seguente formula:

$$P = G + N + Q$$

dove:

- **P**= punteggio finale del progetto;
- **G**= punteggio relativo all'indice di rilevanza del fenomeno infortunistico su base regionale;
- **N**= punteggio relativo all'indice di estensione del tessuto tecnico-produttivo su base regionale;
- **Q**= punteggio relativo all'indice di impatto prevenzionale del progetto.

Il punteggio finale del progetto (P) potrà avere un valore minimo di 7.5 e massimo di 51.
Il punteggio relativo all'indice di rilevanza del fenomeno infortunistico e di estensione del tessuto tecnico-produttivo (G+N), potranno avere un punteggio minimo di 7 e massimo di 31.
Il punteggio relativo all'indice di impatto prevenzionale del progetto (Q), potrà avere un valore minimo di 0,5 e massimo di 20.

G **Indice legato all'andamento infortunistico**

L'indice di rilevanza del fenomeno infortunistico G si ricava dalla tabella regionale TAB. 4.A (riferita a tutte le aziende), dove i Gruppi di Tariffa ed il settore agricoltura sono suddivisi in cinque classi di punteggio alle quali è attribuito il valore rispettivamente di 4, 8, 12, 16, 20, secondo la rilevanza del fenomeno infortunistico.

L'indice G assume il punteggio assegnato alla classe in cui si colloca la lavorazione svolta dalle imprese a cui appartengono i destinatari degli interventi di informazione o formazione.

N **Indice di estensione del tessuto tecnico-produttivo**

L'indice N si ricava dalla tabella regionale TAB. 4.A (riferita a tutte le aziende), dove i Gruppi di Tariffa ed il settore agricoltura sono suddivisi in cinque classi di punteggio alle quali è attribuito il valore rispettivamente di 3, 5, 7, 9, 11, secondo l'estensione del tessuto tecnico-produttivo espresso dal numero degli addetti.

L'indice N assume il punteggio assegnato alla classe in cui si colloca la lavorazione svolta dalle imprese a cui appartengono i destinatari degli interventi di informazione o formazione.

Q **Indice di impatto prevenzionale**

L'indice di impatto prevenzionale **Q** è dato dalla somma dei punteggi dei seguenti quattro parametri, entro un valore compreso tra 0,5 e 20:

$$Q = A+B+C+D$$

dove:

A = parametro che tiene conto della percentuale (X) dei destinatari interessati dall'intervento oggetto del finanziamento. La percentuale X sarà dunque data dal rapporto tra il numero dei soggetti interessati dall'intervento, moltiplicato per cento, ed il numero totale dei possibili destinatari presenti nelle aziende coinvolte[1] (v. NOTA). Di conseguenza il parametro A avrà il punteggio indicato nella successiva Tab. 4.B in rapporto al posizionamento di X in una delle fasce individuate nella tabella stessa.

Qualora l'intervento si articolerà su più assi di finanziamento, A avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi calcolati per ciascun asse (A = A1 + A2 + A3 + A4).

Tab. 4.B

Fascia	Punteggio
75% <x≤ 100%	A= 1,50 punti
50% <x≤ 75%	A = 1,0 punto
0 % <x≤ 50%	A = 0,50 punti

[1] Per ciascun asse, il valore di X sarà così calcolato:

per l'asse 1: $$x = \frac{\text{numero lavoratori discenti interessati dal progetto} \times 100}{\text{numero totale lavoratori delle aziende destinatarie}}$$

per l'asse 2: $$x = \frac{\text{numero RLS e RLST discenti interessati dal progetto} \times 100}{\text{numero totale RLS ed RLST nelle aziende destinatarie}}$$

per l'asse 3: $$x = \frac{\text{numero addetti alle emergenze discenti interessati dal progetto} \times 100}{\text{numero totale addetti alle emergenze nelle aziende destinatarie}}$$

per l'asse 4: $$x = \frac{\text{numero (DL + RSPP) discenti interessati dal progetto} \times 100}{\text{numero totale (DL + RSPP) nelle aziende destinatarie}}$$

B = parametro, che tiene conto della verifica finale del grado di apprendimento dei discenti ottenuta mediante esame, test, questionari, che avrà il punteggio indicato nella seguente Tab. 4.C in rapporto al tipo di verifica prevista.

Qualora l'intervento si articoli su più assi di finanziamento, B avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi calcolati per ciascun asse (B = B1 + B2 + B3 + B4).
Solo nel caso dell'asse 1, il fattore B1 è ripartito nei due sub-fattori: B1(i) (per la sola informazione) e B1(f) (per la sola formazione), ciascuno dei quali avrà un valore pari alla metà di B1. I due punteggi B1(i) e B1(f) vengono sommati, qualora sia prevista la verifica finale del grado di apprendimento sia per l'informazione che per la formazione.

Tab. 4.C

♦ Esame presieduto da incaricato di un Organismo Pubblico di cui all'art.24 del D.Lgs 626/94	B = 1,0 Punti
♦ Colloquio d'esame, Test o Questionario	B = 0,5 Punti
♦ Assenza di verifica finale	B = 0 Punti

C = parametro che tiene conto della consultazione, in merito all'intervento proposto per ogni singolo asse, degli Organismi Paritetici di cui all'art. 20 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni, secondo il punteggio indicato nella seguente Tab. 4.D.

Qualora l'intervento si articoli su più assi di finanziamento, C avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi calcolati per ciascun asse (C = C1 + C2 + C3 + C4).
Solo nel caso dell'asse 1, il fattore C1 è ripartito nei due sub-fattori: C1(i) (per la sola informazione) e C1(f) (per la sola formazione), ciascuno dei quali avrà un valore pari alla metà di C1. I due punteggi C1(i) e C1(f) vengono sommati qualora siano stati consultati gli Organismi Paritetici sia per l'informazione che per la formazione.

Tab. 4.D

♦ Consultazione Organismi Paritetici	C = 1,5 Punti
♦ Assenza di consultazione	C = 0 Punti

D = parametro che tiene conto della percentuale (y) della partecipazione degli Organismi Pubblici previsti dall'art. 24 del D.Lgs.626/94, ove non già prevista dalla normativa vigente. Pertanto, la percentuale (y) sarà data dal rapporto tra il numero delle ore di diretta partecipazione all'intervento informativo e/o formativo da parte dei rappresentanti di tali Organismi Pubblici, moltiplicato per cento, ed il numero totale delle ore complessive di intervento previste nel progetto. Di conseguenza il parametro D avrà il punteggio indicato nella successiva Tab. 4.E in rapporto al posizionamento di y in una delle fasce individuate nella tabella stessa.

Qualora l'intervento si articoli su più assi di finanziamento, D avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi calcolati per ciascun asse (D = D1 + D2 + D3 + D4).
Solo nel caso dell'asse 1, il fattore D1 è ripartito nei due sub-fattori: D1(i) (per la sola informazione) e D1(f) (per la sola formazione), ciascuno dei quali avrà un valore pari alla metà di D1. I due punteggi D1(i) e D1(f) vengono sommati qualora siano coinvolti gli Organismi Pubblici previsti dall'art. 24 del D Lgs. 626/94 sia per l'informazione che per la formazione.

Tab. 4.E

♦ 20 % < y ≤ 100 % ore di intervento	D = 1,0 Punti
♦ 0 % < y ≤ 20 % ore di intervento	D = 0,5 Punti
♦ assenza di interventi di Organismi Pubblici ex art. 24	D = 0 Punti

TAB. 4.A

pag. 1

GRUPPI	LOMBARDIA			PIEMONTE			V. D'AOSTA			TRENTO			BOLZANO			VENETO			FRIULI			LIGURIA			EMILIA			TOSCANA		
	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N	G	N	G+N
01 - ESERCIZI	4	11	15	4	11	15	8	11	19	8	11	19	8	11	19	4	11	15	4	11	15	8	11	19	8	11	19	8	11	19
02 - SERVIZI SANITARI	4	11	15	4	11	15	8	11	19	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15
03 - SERVIZI DI PULITURA	12	7	19	16	7	23	16	9	25	16	7	23	16	7	23	12	7	19	20	7	27	12	9	21	16	7	23	16	7	23
04 - SERVIZI SORVEGLIANZA	12	7	19	16	7	23	12	7	19	12	7	19	4	5	9	16	5	21	12	5	17	12	7	19	16	5	21	20	5	25
05 - SPETTACOLI	12	5	17	12	5	17	12	7	19	16	5	21	16	7	23	12	5	17	4	5	9	12	7	19	12	7	19	8	5	13
06 - IND. CINEMATOGRAFICA	4	5	9	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7
07 - SCUOLE	4	9	13	4	9	13	12	9	21	4	7	11	4	9	13	4	7	11	4	9	13	4	9	13	4	7	11	4	7	11
08 - SERVIZI VARI	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15	4	11	15
11 - LAVORAZIONI AGRICOLE	20	5	25	20	5	25	12	5	17	20	5	25	20	5	25	20	5	25	8	5	13	16	5	21	20	5	25	20	5	25
12 - ANIMALI (MACELLAZ.)	12	3	15	20	3	23	12	3	15	8	3	11	4	3	7	12	5	17	20	3	23	12	3	15	16	5	21	20	3	23
13 - PESCA	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
14 - ALIMENTI	12	9	21	12	9	21	12	9	21	8	9	17	8	9	17	12	9	21	8	9	17	8	9	17	12	9	21	8	7	15
21 - CHIMICA, PLASTICA	12	11	23	12	11	23	20	9	29	12	9	21	12	9	21	8	9	17	8	9	17	8	9	17	12	9	21	8	9	17
22 - CARTA E POLIGRAFICA	8	9	17	8	7	15	8	7	15	8	9	17	8	7	15	8	7	15	8	7	15	8	7	15	8	7	15	12	9	21
23 - PELLI E CUOI	8	5	13	4	3	7	4	3	7	4	3	7	8	3	11	16	1	17	12	5	17	4	3	7	4	3	7	8	7	15
31 - COSTRUZIONI EDILI	20	9	29	20	9	29	20	11	31	20	11	31	20	11	31	20	9	29	20	9	29	20	11	31	20	9	29	20	9	29
32 - COSTRUZ. IDRAULICHE	20	5	25	20	5	25	20	7	27	16	3	19	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25	16	5	21
33 - MOVIMENTI DI TERRA	16	7	23	20	7	27	20	11	31	20	7	27	16	9	25	20	7	27	16	7	23	16	7	23	16	7	23	16	7	23
34 - COSTR.LINEE,CONDOTTE	20	3	23	16	3	19	20	5	25	20	5	25	16	3	19	20	3	23	16	3	19	16	5	21	12	5	17	12	5	17
35 - PALIFICAZIONI	20	3	23	12	5	17	20	5	25	16	5	21	20	5	25	16	5	21	12	3	15	20	5	25	20	3	23	20	3	23
36 - IMPIANTI	16	9	25	16	9	25	12	9	21	16	9	25	12	9	21	20	9	29	12	9	21	16	9	25	16	9	25	16	7	23
41 - ELETTRICITA'	4	3	7	20	3	23	8	5	13	4	5	9	12	5	17	8	3	11	16	5	21	8	3	11	4	3	7	8	3	11
42 - GAS E LIQUIDI	8	3	11	8	3	11	4	3	7	8	3	11	8	3	11	4	3	7	8	3	11	12	5	17	8	3	11	4	3	7
43 - ACQUA,FREDDO,CALORE	8	5	13	8	5	13	4	5	9	12	5	17	20	5	25	8	3	11	12	3	15	12	7	19	8	5	13	12	5	17
44 - ENERGIA NUCLEARE	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5
51 - CONSERVAZIONE LEGNO	16	5	21	16	5	21	20	5	25	20	5	25	16	7	23	16	5	21	16	7	23	20	3	23	8	5	13	20	3	23
52 - LAVORI IN LEGNO	16	7	23	16	7	23	16	7	23	12	9	21	12	9	21	16	9	25	12	11	23	12	5	17	16	7	23	16	7	23
53 - LAV.MATERIALI AFFINI	12	3	15	8	3	11	4	3	7	4	3	7	4	3	7	8	3	11	8	3	11	4	3	7	12	3	15	4	3	7
61 - METALLURGIA	16	9	25	12	9	21	16	11	27	20	5	25	16	7	23	16	7	23	16	9	25	12	9	21	16	7	23	12	7	19
62 - LAVORAZIONE METALLO	12	11	23	12	11	23	12	9	21	12	11	23	12	11	23	12	11	23	12	11	23	16	9	25	12	11	23	12	11	23
63 - MACCHINE	8	11	19	8	9	17	8	7	15	8	9	17	12	7	19	8	11	19	8	11	19	8	9	17	8	11	19	12	9	21
64 - MEZZI TRASPORTO	8	7	15	8	11	19	16	7	23	12	7	19	12	9	21	12	7	19	20	9	29	20	11	31	8	9	17	12	9	21
65 - APPARECCHI DIVERSI	4	11	15	4	11	15	8	11	19	12	11	23	8	9	17	8	11	19	4	11	15	8	11	19	8	9	17	4	9	13
71 - MINERARIA	20	5	25	20	5	25	20	5	25	16	7	23	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25	20	5	25
72 - MINERALURGIA	16	3	19	12	3	15	16	3	19	20	3	23	8	3	11	12	3	15	20	3	23	20	3	23	20	3	23	8	3	11
73 - LAVOR. COMPLEMENTARI	16	7	23	12	7	19	16	5	21	16	9	25	20	7	27	16	9	25	16	7	23	16	7	23	12	11	23	16	9	25
81 - TESSILE	8	9	17	8	9	17	4	3	7	8	7	15	4	5	9	4	9	13	12	7	19	4	3	7	4	7	11	12	11	23
82 - ABBIGLIAMENTO	4	9	13	4	7	11	4	7	11	4	7	11	12	7	19	4	11	15	4	7	11	4	7	11	4	9	13	4	11	15
91 - TRASPORTI	20	7	27	16	9	25	16	11	27	20	9	29	20	11	31	16	9	25	16	9	25	16	11	27	20	9	29	16	9	25
92 - CARICO, SCARICO	20	3	23	20	5	25	8	3	11	8	3	11	16	3	19	20	3	23	20	5	25	20	5	25	20	3	23	20	5	25
93 - DEPOSITI	8	11	19	8	11	19	8	9	17	12	11	23	8	11	19	8	11	19	8	11	19	8	11	19	12	11	23	8	11	19
AGRICOLTURA	16	7	23	16	7	23	16	9	25	16	11	27	16	11	27	12	7	19	16	7	23	16	7	23	16	11	27	16	11	27

Articolo 7
Assi di finanziamento

Per essere ammessi al finanziamento i programmi presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi:

1. eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. n.459/96, articolo 1, comma 5, lettera n);
2. acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per:
   l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni;
   la riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
   l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;
3. installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
4. ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
5. implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.

Sono ammissibili i costi di progettazione per gli interventi per i quali si richiede il finanziamento, ad esclusione dell'asse n. 1, che non eccedano il 10% dell'importo complessivo richiesto.
Per quanto riguarda gli assi n. 2 e n. 3 sono considerati ammissibili i costi per le opere edili strettamente necessarie ed intrinsecamente connesse con la realizzazione degli interventi previsti in tali assi purché adeguati all'intervento da realizzare e, che comunque, non risultino prevalenti.
Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- l'acquisto di macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- l'acquisto di qualsiasi genere di automezzi per il trasporto di persone e/o merci, impianti a fune per il trasporto di persone, mezzi di trasporto per vie d'acqua, mezzi di trasporto aereo;
- il costo del personale interno all'impresa impegnato nella realizzazione del programma, **ad eccezione, entro un limite massimo di cento milioni, degli interventi previsti dall'asse n.5.**

Articolo 11
Criteri per l'ammissione al finanziamento

I programmi dovranno rispondere ai seguenti criteri per essere ammessi al contributo economico da parte dell'Istituto:

- essere congruenti con le attività esercitate e i cicli produttivi adottati dall'azienda;
- essere congruenti, qualora costituiscano una parte di un intervento più ampio che l'azienda intende realizzare, con la totalità dell'intervento;
- prevedere un importo richiesto per il finanziamento proporzionato e congruente con l'intervento da realizzare;
- trovare rispondenza con quanto individuato nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e una riduzione complessiva dell'entità del rischio;
- prevedere tempi di esecuzione congruenti con l'intervento proposto e che comunque non eccedano i due anni dalla data di comunicazione di approvazione del programma;
- comprendere, ad esclusione dell'asse n. 1, fasi di verifica e di attestazione finale sulla corretta realizzazione e l'efficacia prevenzionale;
- prevedere, per l'asse n. 1, l'attestazione relativa all'eliminazione da qualsiasi attività produttiva della macchina sostituita, all'equivalenza in termini di funzionalità ed al miglioramento in termini di sicurezza della macchina sostitutiva rispetto a quella eliminata;
- comprendere, per l'asse n. 5, l'indicazione della normativa tecnica utilizzata, la descrizione degli specifici interventi organizzativi e procedurali da realizzarsi nell'impresa, **l'indicazione, qualora il programma sia realizzato con personale dipendente dall'impresa, di costi congruenti e proporzionati con la dimensione aziendale e con i contenuti del programma proposto** nonché una dichiarazione di responsabilità attestante l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza realizzato.

01A1489

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 dicembre 2000.

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pantecta». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 137/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 10 dell'8 maggio 1996 con il quale la società Ravizza farmaceutici S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale PANTECTA nella confezione:

14 compresse gastroresistenti 40 mg, A.I.C. n. 031834017 (in base 10), 0YCHX1 (in base 32);

classe «H» L. 45.000;

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 24 del 12 novembre 1996 con il quale è stata modificata la denominazione in PANTECTA;

Visto il decreto con il quale la specialità medicinale è stata classificata in «A» con nota 48 al prezzo di L. 52.600;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate sia con procedura nazionale che di mutuo riconoscimento;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma 7;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 21-22 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale PANTECTA è modificato come segue:

14 compresse gastroresistenti 40 mg, A.I.C. n. 031834017 (in base 10), 0YCHX1 (in base 32);

classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 33.151 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 54.700 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A1502

DECRETO 16 gennaio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zyprexa» Velotab (olanzepina) autorizzata con procedura centralizzata europea.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ZYPREXA Velotab (olanzepina) autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/99/125/001/ZYPREXA Velotab 5 mg 28 compresse dispersibili uso orale in Blister (Al/Al)
EU/1/99/125/002/ZYPREXA Velotab 10 mg 28 compresse dispersibili uso orale in Blister (Al/Al)
EU/1/99/125/003/ZYPREXA Velotab 15 mg 28 compresse dispersibili uso orale in Blister (Al/Al)
EU/1/99/125/004/ZYPREXA Velotab 20 mg 28 compresse dispersibili uso orale in Blister (Al/Al)
Titolare A.I.C.:
Eli Lilly Nederland BV

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 3 febbraio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zyprexa»

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 5 e 6 dicembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ZYPREXA debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ZYPREXA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Zyprexa Velotab 5 mg 28 compresse dispersibili uso orale in blister (al/al), A.I.C. n. 033638115/E (in base 10), 102KR3 (in base 32);

Zyprexa Velotab 10 mg 28 compresse dispersibili uso orale in blister (al/al), A.I.C. n. 033638127/E (in base 10), 102KRH (in base 32);

Zyprexa Velotab 15 mg 28 compresse dispersibili uso orale in blister (al/al), A.I.C. n. 033638139/E (in base 10), 102KRV (in base 32);

Zyprexa Velotab 20 mg 28 compresse dispersibili uso orale in blister (al/al), A.I.C. n. 33638141/E (in base 10), 102KRX (in base 32).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

Art. 2.

La specialità medicinale ZYPREXA VELOTAB nelle confezioni di seguito indicate è classificata come segue:

Velotab 5 mg 28 compresse dispersibili uso orale in blister (al/al), A.I.C. n. 033638115/E (in base 10), 102KR3 (in base 32);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 93.310 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 154.000 (IVA inclusa);

Velotab 10 mg 28 compresse dispersibili uso orale in blister (al/al), A.I.C. n. 033638127/E (in base 10), 102KRH (in base 32);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 186.617 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 308.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 16 gennaio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A1501

DECRETO 7 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bodea Camelia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bodea Camelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 1996 presso il liceo sanitario di Iasi (Romania) della sig.ra Bodea Camelia, nata a Iasi (Romania) il giorno 11 settembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bodea Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A1495

DECRETO 7 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Brikena Metani del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brikena Metani ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito il 26 giugno 1999 presso la scuola professionale per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Brikena Metani, nata a Elbasan (Albania) il giorno 2 aprile 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Brikena Metani è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A1496

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° febbraio 2001.

Modifica delle corrispondenze dei settori scientifico-disciplinari D03A e D03B di cui all'allegato *C* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 175 della *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 dicembre 2000 con il quale lo stesso Consiglio ha proposto l'integrazione dell'allegato *C* (corrispondenze fra i settori) del predetto decreto ministeriale;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta e, quindi, di riprodurre integralmente le corrispondenze modificate;

Decreta:

Le corrispondenze dei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato *C* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 sono modificate come segue:

Sigla precedente	Sigla attuale
D03A	GEO/06
	GEO/09
D03B	GEO/07
	GEO/09

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Ministro: ZECCHINO

01A1499

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 2000.

Trasferimento in proprietà alla ditta I.C.M. S.r.l. di lotti di terreno industriale ubicati nel comune di S. Nicola di Melfi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, con il quale è stata individuata la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 39 del testo unico del 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge n. 341/1995, e modificato dall'art. 10, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visti i decreti del 21 novembre 1983 e 26 luglio 1988, del Ministro designato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, con i quali sono state ammesse a contributo le iniziative delle ditte Stilgres S.p.A. e Tilegres S.p.A. site nel nucleo industriale di S. Nicola di Melfi (Potenza) progetto n. 57/60/32/0141 e n. 57/60/32/1030;

Visti i disciplinari sottoscritti dalle ditte, con i quali è stata regolamentata l'ammissione delle stesse ai benefici di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1982 con il quale vengono impartite disposizioni circa il trasferimento in proprietà al beneficiario dei lotti di aree infrastrutturate sui quali sono stati realizzati gli stabilimenti per le iniziative ammesse a contributo;

Considerato che la ditta I.C.M. S.r.l. ha offerto la propria disponibilità a subentrare nel beneficio alle ditte Stilgres S.p.A. e Tilegres S.p.A., in concordato preventivo, assumendosene i relativi obblighi;

Viste le richieste formulate dalle associazioni sindacali e dalla regione Basilicata;

Visto l'atto transattivo sottoscritto in data 20 gennaio 1999, intervenuto tra il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, le ditte Stilgres S.p.A. e Tilegres S.p.A. e la ditta I.C.M. S.r.l., registrato a Roma - ufficio atti privati in data 5 febbraio 1999, n. 4/3613, con il quale il M.I.C.A. ha trasferito, su indicazione delle beneficiarie Stilgres S.p.A. e Tilegres S.p.A., la proprietà dei lotti di terreno di seguito descritti, alla società I.C.M. S.r.l., con sede in Melfi località S. Nicola, iscritta al registro delle imprese di Potenza al n. 79876 codice fiscale 02109750360 - partita iva 01241380763;

Visto il decreto n. 6 del 20 gennaio 1999, con il quale si approva l'atto transattivo citato;

Ritenuto che possa disporsi il trasferimento in proprietà alla ditta I.C.M. S.r.l. dei lotti di area già assegnati alle ditte Stilgres S.p.a. e Tilegres S.p.A. e sui quali sono stati realizzati gli stabilimenti industriali;

Accertato che tali lotti sono costituiti da terreno della superficie complessiva di mq 84.900, ubicati nel comune di S. Nicola di Melfi (Potenza) distinti in catasto al foglio n. 5 con le particelle n. 390 di mq 41.900 e n. 391 di mq 43.000;

Accertato che le particelle componenti il lotto assegnato alla ditta Stilgres S.p.A. e Tilegres S.p.A. sono state acquisite con atto notarile repertorio n. 64, raccolta 22, notaio Chirizzi, registrato a Chiaromonte (Potenza) il 4 settembre 1984, al n. 11611 e atto di rettifica repertorio n. 77, raccolta n. 27, stesso notaio registrato a Chiaromonte (Potenza) il 15 ottobre 1984, al n. 797, e atto notarile del 19 dicembre 1984 repertorio n. 94, raccolta n. 33, stesso notaio, registrato a Chiaromonte (Potenza) il 27 dicembre 1984, al n. 1030 e trascritto a Potenza l'11 gennaio 1985 numeri 349 e 329;

Vista la nota del Ministro n. 5459, del 30 ottobre 1997, circa la competenza alla sottoscrizione degli atti di trasferimento, ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993.

Considerata la richiesta della I.C.M. S.r.l. di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, redatto in duplice originale;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti in proprietà alla ditta I.C.M. S.r.l. i lotti di terreno industriale con tutte le loro accessioni e pertinenze della superficie complessiva di mq 84.900 ubicati nel comune di S. Nicola di Melfi (Potenza) nucleo industriale di Melfi, distinti in catasto al foglio n. 5, con le particelle n. 390 e n. 391.

Art. 2.

Si dispone la trascrizione del presente decreto alla conservatoria dei registri immobiliari competenti.

Si dispone altresì la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dalla ditta I.C.M. S.r.l. stessa in sede di sottoscrizione dell'atto transattivo citato in premessa.

Art. 4.

Per il presente trasferimento trovano applicazione i benefici fiscali vigenti.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: SAPPINO

01A1493

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2000.

Misure sociali di accompagnamento applicabili nel caso di navi che hanno effettuato interruzioni tecniche stabilite per i mari Tirreno, Jonio ed Adriatico - Anno 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visti il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante modalità attuative di dette azioni;

Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000 recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana;

Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000 concernente l'interruzione tecnica dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel mar Ionio;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2000 concernente l'interruzione tecnica dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel mar Tirreno e nel mare Adriatico;

Considerato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 luglio 2000, prendendo atto della situazione ambientale nel mare Adriatico legata alla presenza di mucillagini sul fondo marino e delle conseguenze negative sulle attività di pesca, ha contemplato l'adozione di disposizioni tecniche per l'interruzione dell'attività di pesca in tale mare;

Ritenuta opportuna la determinazione dei criteri di applicazione delle misure sociali di accompagnamento alle interruzioni tecniche della pesca di cui ai suddetti decreti ministeriali 30 giugno 2000 e 19 luglio 2000, subordinandone l'applicazione all'emanazione del provvedimento legislativo di previsione finanziaria;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nelle sedute del 28 giugno e 19 luglio 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

TITOLO I

MISURE SOCIALI D'ACCOMPAGNAMENTO ALLE INTERRUZIONI TECNICHE DEL TIRRENO, DELLO IONIO E DELL'ADRIATICO

Art. 1.

1. Le misure sociali d'accompagnamento stabilite dal presente titolo si applicano alle navi che hanno effettuato l'interruzione tecnica stabilita per il mar Ionio ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2000 e per il mar Tirreno ed il mare Adriatico ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 2000. In relazione alle medesime navi si applicano le misure sociali di cui al presente titolo e agli armatori delle navi di cui al titolo II del decreto ministeriale 19 luglio 2000 è corrisposto altresì un importo calcolato, per un massimo di trenta giorni, secondo le tabelle 1 e 2 in allegato al presente decreto.

2. Le misure sociali d'accompagnamento di cui al comma 1 consistono nella corresponsione di:

a) minimo monetario garantito a ciascun marittimo, che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica, tenuto conto delle disposizioni di cui al successivo art. 5;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera *a)*, all'armatore per il successivo versamento da parte del medesimo ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.

3. Le misure sociali di cui al comma 2 sono commisurate, per le navi che effettuano l'interruzione del Tirreno e dello Ionio, ai trenta giorni consecutivi di interruzione e ai sei giorni corrispondenti ai giorni di sabato e domenica immediatamente successivi, e, per le navi

che effettuano l'interruzione dell'Adriatico, ai giorni effettivi di fermo, decorrenti dalla data di deposito della licenza, per un massimo di quarantaquattro giorni.

4. Le capitanerie di porto comunicano al Ministero per le politiche agricole, entro venti giorni dall'inizio del periodo di interruzione tecnica, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario per le misure sociali.

Art. 2.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano, alla capitaneria di porto di iscrizione della nave distinte domande, redatte secondo gli schemi in allegato *A* e *B*. Le domande, pena la dichiarazione di irricevibilità e la conseguente non ammissione alla misura sociale, debbono essere presentate entro il 5 ottobre 2000.

2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al precedente comma:

a) personalmente (secondo lo schema in allegato *B1)* ovvero,

b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (secondo lo schema in allegato *B2)* ovvero,

c) tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (secondo lo schema in allegato B3).

Art. 3.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 1 sono corrisposti a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;

b) la nave sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante oppure, limitatamente alle unità di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 luglio 2000, alla pesca con i sistemi da posta e/o circuizione nonché in possesso delle relative attrezzature nel periodo di interruzione tecnica e in armamento nel medesimo periodo;

c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite ai fini dell'interruzione tecnica.

2. I benefici connessi alle misure sociali di cui al presente decreto non si applicano alle unità iscritte in compartimenti marittimi dell'Adriatico che esercitano la pesca dei gamberi di profondità nel Tirreno e nello Ionio, ed a quelle che non hanno effettuato l'interruzione tecnica.

Art. 4.

1. Salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione, i benefici economici al marittimo e all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

3. Nessun beneficio economico di cui all'art. 1 è corrisposto nel caso di imbarco, durante il periodo d'interruzione, di un marittimo aggiuntivo a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio o servizio militare. In tal caso, i benefici economici al marittimo e all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

4. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.

Art. 5.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 1 sono corrisposti, all'armatore ed ai membri dell'equipaggio, a mezzo di ordine di pagamento emesso dal capo del compartimento marittimo sulla base di prospetti di liquidazione di cui agli allegati *C* e *D*, con l'arrotondamento alle cinquecento lire inferiori.

2. Il capo del compartimento marittimo emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste presentate dagli interessati. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente capitaneria di porto. Per quanto riguarda la modalità di pagamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, la capitaneria di porto provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

3. Gli ordini di pagamento di cui ai commi 1 e 2 sono liquidati a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario, con l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia o con le altre modalità autorizzate dalle vigenti disposizioni.

4. Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali, è ammesso, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ricorso gerarchico al direttore generale della pesca e dell'acquacoltura.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la sua registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 263

ALLEGATO *A*

Alla capitaneria di porto di ....

La sottoscritta ditta ....
con sede in .... via .... ,
codice fiscale e partita I.V.A. n. .... iscritta al n. ....
del registro delle imprese di pesca di ....
armatrice del M/p .... n. ....
di matricola del R.N.M.G. di .... , di .... t.s.l.,
con apparato propulsore di .... HP, dichiara, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997:

di volere effettuare l'interruzione tecnica dal .... al .... ;

di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale concernente le misure sociali d'accompagnamento dell'interruzione tecnica;

di impegnarsi a versare, alle scadenze previste per legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara altresì che alla data di inizio dell'interruzione tecnica risultavano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il rimborso, limitatamente al periodo d'interruzione tecnica, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*):

a) .... (cognome e nome), L. ....;
b) .... (cognome e nome), L. ....;
c) ....

La sottoscritta ditta (**) chiede altresì la liquidazione delle somme previste per il periodo d'interruzione temporanea commisurate alla stazza dell'imbarcazione suindicata.

Si richiede che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente n. .... intestato a .... ,
presso la banca .... sede di .... ,
codice ABI .... , codice CAB .... (***).

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ...

Firma ....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione tecnica in data ...., che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì, ...

Timbro e firma dell'autorità marittima
....

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.

(**) Solo per gli armatori delle navi che effettuano l'interruzione prevista per il mare Adriatico.

(***) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

ALLEGATO *B1*

Alla capitaneria di porto di ....

Il sottoscritto .... (cognome e nome), nato a ....
provincia di .... il .... ,
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .... ,
imbarcato sul M/P .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di ....
chiede, in relazione a n. .... giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive L. .... (arrotondate alle cinquecento lire inferiori).

Il sottoscritto .... (cognome e nome) chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. .... intestato a .... ,
presso la banca .... sede di .... ,
codice ABI ...., codice CAB .... (*).

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ...

Firma ....

(*) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

ALLEGATO *B2*

Alla capitaneria di porto di ....
per il tramite di (*) .... ;
.... ;
....

Il sottoscritto .... (cognome e nome),
nato a .... provincia di ....
il .... , codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .... ,
socio della cooperativa .... imbarcato sul M/P ....
iscritto al n. .... del R.N.M.G. di ....
chiede, in relazione a n. .... giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive L. .... (arrotondate alle cinquecento lire inferiori).

Il sottoscritto .... (cognome e nome) chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. .... intestato a .... ,
presso la banca .... sede di .... ,
codice ABI ...., codice CAB ....(**).

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ...

Firma ....

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

ALLEGATO *B3*

Alla capitaneria di porto di ....
per il tramite di (*) .... ;
.... ;
....

Il sottoscritto .... (cognome e nome),
nato a .... provincia di ....
il .... , codice fiscale ....
(da indicare obbligatoriamente), imbarcato sul M/P ....
iscritto al n. .... del R.N.M.G. di ....

chiede, in relazione a n. .... giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive L. .... (arrotondate alle cinquecento lire inferiori).

Mandato di assistenza e rappresentanza.

Il sottoscritto .... (cognome e nome) delega il patronato ....
a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca. Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge n. 675/1996, l'informativa sul «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, consente il loro «trattamento» per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Modalità di pagamento (**):

assegno circolare .... ;

accredito sul conto corrente bancario .... ;

accredito sul libretto di risparmio .... ;

accredito sul conto corrente postale ....

Delega per la trattenuta delle quote sindacali.

Il sottoscritto ....
autorizza la capitaneria di porto di ....
ad effettuare - sulla somma spettante a titolo di minimo monetario garantito in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca - la trattenuta di L. .... a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale ....
Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge n. 675/1996, l'informativa sul «trattamento» dei propri dati personali, consente il loro «trattamento» per le finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Data, ...

Firma, ...

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato

....

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale

....

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione di accreditamento.

ALLEGATO *C*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

capitaneria di porto di ....
M/p .... iscritto al n. ....
di matricola del R.N.M.G. di ....
abilitato alla pesca con sistema ....

Armatore/società armatrice:

.... (cognome, nome, luogo e data di nascita/ragione sociale);

.... (indirizzo);

.... (codice fiscale e partita I.V.A.).

Vista la domanda presentata dalla ditta armatrice suindicata in data ...., accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite, ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca prevista nel periodo dal .... al .... dalla normativa vigente in materia, si dispone la corresponsione degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per n. .... membri di equipaggio pari a L. .... (*).

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a L. .... al netto del bollo di quietanza.

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario .... , viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... in data .... di L. .... sull'ordine di accreditamento n. .... del ....

L'ufficiale di cassa

....

Il comandante

....

(*) Per gli armatori di cui al Titolo II, art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 19 luglio 2000 deve essere indicato e corrisposto anche l'importo calcolato in base alle tabelle 1 e 2 del presente decreto.

ALLEGATO *D*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (*)

capitaneria di porto di ....
M/p .... iscritto al n. ....
di matricola del R.N.M.G. di .... abilitato alla pesca con sistema .... , ditta armatrice ....

Vista la domanda presentata in data dal sig. .... , imbarcato con la qualifica di .... , accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento, si dispone, con le modalità sottoindicate, la corresponsione del minimo monetario garantito dovuto in relazione ai giorni di imbarco sulla nave suindicata nel periodo di interruzione tecnica della pesca dal .... al ....

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a L. .... al netto del bollo di quietanza.

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario .... , viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... a nome del sig. .... come richiesto nella predetta domanda, in data .... di L. .... sull'ordine di accreditamento n. .... del ....

L'ufficiale di cassa

....

Il comandante

....

(*) il presente modello di prospetto di liquidazione del minimo monetario garantito verrà adeguato dall'autorità marittima competente nel caso in cui il marittimo abbia presentato la domanda tramite i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* del presente decreto ministeriale.

PROSPETTO *A*

Tabella 1
(per navi con lunghezza tra le perpendicolari inferiori a 24 metri)

Categoria di navi classificate in base alle T.S.L.	Importo giornaliero del premio (euro)
0 ‹ 25	4,52 *tsl + 20
25 ‹ 50	4,30*tsl + 25
50 ‹ 70	3,50*tsl + 65
70 ‹ 100	3,12*tsl + 88
100 ‹ 200	2,74*tsl + 120
200 ed oltre	2,36*tsl + 177

Tabella 2

Categoria di navi classificate in base alla stazza G.T.	Importo giornaliero del premio (euro)
0 ‹ 10	5,2*GT + 20
10 ‹ 25	4,3*GT + 30
25 ‹ 50	3,2*GT + 55
50 ‹ 100	2,5*GT + 90
100 ‹ 250	2,0*GT + 140
250 ed oltre	1,5*GT + 265

Nota: - per navi con lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 metri si applica esclusivamente la tabella 1;
per navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri si applica esclusivamente la tabella 2.

01A1500

DECRETO 1° dicembre 2000.

Riconoscimento delle organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Ritenuto opportuno instaurare un rapporto con le rappresentanze dei frantoiani oleari operanti sul territorio nazionale per concertare unitamente agli altri soggetti della filiera le linee programmatiche di sviluppo ed intervento nel settore dell'olio di oliva;

Considerata la possibilità di affidamento a dette rappresentanze di incarichi operativi a servizio della filiera olivicola nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede al riconoscimento delle organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari ai fini di cui in premessa.

2. Per essere riconosciute le organizzazioni di cui al comma 1, aggregate in forma associata a livello regionale dovranno presentare domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto, copia delle deliberazioni dei propri consigli di amministrazione, l'elenco nominativo delle imprese di frangitura ad esse aderenti.

Art. 2.

1. Per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 1 le Organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari dovranno avere i seguenti requisiti:

a) rappresentare un numero minimo di soci pari a 1.500 imprese di frangitura in attività;

b) rappresentare una quantità pari ad almeno cinque milioni di quintali come media quadriennale;

c) possedere una rappresentanza territoriale a livello di forme associate su almeno cinque regioni amministrative;

d) prevedere nel loro statuto un vincolo triennale di adesione da parte dei soci.

Art. 3.

1. Le organizzazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 1, potranno essere affidatarie di compiti utili all'interesse della filiera olivicola.

2. Il riconoscimento avrà validità triennale al termine del quale le associazioni dovranno dimostrare al Ministero di possedere ancora i requisiti di cui gli articoli precedenti.

Roma, 1° dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A1494

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 novembre 2000.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi relativi all'anno 1997 nel settore del trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1, della stessa legge n. 472/1999 nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 011/TPL del 27 giugno 2000 con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per l'anno 1999 e sino al 2013;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. n. 072 dell'11 aprile 2000 con il quale è affidata al Capo dell'Unità di gestione APC per l'anno finanziario 2000, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1251;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di L. 35.000.000.000, così come ripartita alla colonna 5, della tabella *C* allegata al menzionato decreto dirigenziale 011/TPL/2000;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di L. 35.000.000.000 sul capitolo 1251 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.1.2.6 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2000, a favore delle regioni a statuto ordinario.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario (Cap. 1251)	Quota 2000	c/c n.
—	—	—
Abruzzo	1.426.000.000	22701
Basilicata	988.000.000	22712
Calabria	862.000.000	22702
Campania	7.335.000.000	22711
Emilia-Romagna	1.300.000.000	22713
Lazio	8.098.000.000	22700
Liguria	2.911.000.000	22708
Lombardia	5.668.000.000	22718
Marche	408.000.000	22706
Molise	93.000.000	22704
Piemonte	1.572.000.000	22710
Puglia	1.071.000.000	22705
Toscana	1.734.000.000	22703
Umbria	269.000.000	22707
Veneto	1.265.000.000	22717
TOTALE ...	35.000.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

p. *Il direttore:* RICOZZI

01A1504

DECRETO 30 novembre 2000.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore della regione Sicilia, quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante: «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 10, della stessa legge n. 194/1998, che autorizza la regione Sicilia a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di L. 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2012;

Viste le note della regione Sicilia prot. n. 28 del 28 gennaio 2000 e n. 407 del 13 luglio 2000 con le quali sono stati certificati gli autobus acquistati per le Universiadi per una spesa complessiva di L. 5.305.827.200 oltre IVA per L. 1.008.112.868;

Viste le note n. 39 del 9 febbraio 2000 e n. 467 del 12 ottobre 2000 con le quali la regione Sicilia ha comunicato che la copertura finanziaria, per l'acquisto degli autobus oggetto del contributo, è stata assicurata attraverso una operazione finanziaria che ha visto utilizzate le disponibilità non impegnate del fondo di rotazione costituite presso l'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A. per un importo di L. 6.000.000.000;

Considerato che l'operazione finanziaria di L. 6.000.000.000 è inferiore all'ammontare del contributo quindicennale di L. 1.000.000.000 annuo;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. n. 072 dell'11 aprile 2000, con il quale è affidata al capo dell'unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2000, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 7056;

Ritenuto, pertanto, di poter impegnare la somma di L. 461.538.462 quale limite d'impegno tredicennale con sviluppo dall'anno finanziario 2000 all'anno finanziario 2012;

Decreta:

Art. 1.

Per le necessità di cui in premessa si autorizza l'impegno di L. 461.538.462 sul capitolo 7056 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.1.5. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2000 e fino all'anno 2012 a favore della regione Sicilia.

Art. 2.

Si autorizza il pagamento della somma di L. 461.538.462 per l'anno finanziario 2000 a favore della regione Sicilia sul capitolo 7056 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.1.5. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri».

Il relativo importo è da versare sul c/c che la regione Sicilia intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato, il cui numero è 0022721.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il direttore:* RICOZZI

01A1503

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 31 gennaio 2001.

Aggiornamento delle disposizioni di cui alle ordinanze commissariali recanti disposizioni di Governo delle risorse idriche disponibili nei serbatoi artificiali. (Ordinanza n. 229).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Atteso che i nuovi afflussi ai bacini artificiali di cui alle predette ordinanze, registrati nel periodo 21 dicembre 2000-15 gennaio 2001, hanno determinato una sostanziale modifica della situazione delle scorte idriche negli invasi dell'Isola generalmente migliorata, ma che conserva, tuttavia, situazioni di criticità per alcuni sistemi idrici (in particolare: sistema del medio Flumendosa-Campidano e sistema del Liscia);

Atteso inoltre che, dall'esame delle diverse problematiche di utilizzo delle risorse idriche invasate nei bacini è emersa la generale necessità di riservare, ove possibile, in un'ottica di corretta gestione delle risorse, una quota dei volumi invasati ed invasabili, pari al fabbisogno di un anno per gli usi idropotabili con ulteriore scorta di emergenza di sei mesi di erogazione;

Atteso infine che, a seguito della verifica dei bilanci idrici dei diversi sistemi da effettuarsi al marzo del corrente anno 2001, potrà essere disposta l'assegnazione, per i diversi usi, delle risorse disponibili in concomitanza con l'inizio della stagione irrigua;

Atteso che, nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di riparto ed assegnazione delle risorse idriche che si renderanno disponibili negli invasi al marzo del corrente anno, si rende necessario tenere ferme le disposizioni di cui alle ordinanze già prorogate sino al 31 gennaio 2001 con l'ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, fatti salvi gli aggiornamenti conseguenti alla verifica effettuata alla data del 25 gennaio del corrente anno;

Atteso, altresì, che le assegnazioni per uso irriguo delle risorse idriche disponibili negli invasi potranno essere effettuate nel mese di marzo 2001, previa verifica del bilancio idrico dei sistemi interessati;

Atteso che al mutare significativo degli afflussi nei prossimi mesi di febbraio e marzo 2001, potrà, eventualmente, essere disposta una modifica delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza;

Vista la proposta, di aggiornamento delle ordinanze sopra citate, formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici con nota n. 1173 del 25 gennaio 2001;

Sentito il parere dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

ORDINA

con decorrenza immediata:

Art. 1.

Restano ferme sino al 31 marzo 2001, fatti salvi eventuali aggiornamenti che dovessero, prima di tale data essere effettuati, tutte le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze commissariali:

n. 204 del 20 luglio 2000 - sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - sistema Coghinas;

n. 228 del 29 dicembre 2000 - Tutti i sistemi,

in quanto non modificate dalle seguenti disposizioni:

A) Sistema medio Flumendosa-Campidano-Cixerri: al fine di consentire il raggiungimento nei serbatoi artificiali del sistema, di un volume di risorsa idrica pari al volume necessario a garantire il soddisfacimento, per un anno, del fabbisogno idropotabile con ulteriori scorte di emergenza per altri sei mesi:

1) tutto il volume invasato al 17 gennaio 2001 ed i successivi afflussi scolanti ai serbatoi, sino al 31 marzo 2001, restano vincolati, fatta eccezione per gli usi idropotabili ed industriali e di abbeveraggio bestiame e serre, questi ultimi due nei limiti di circa 100.000 mc/mese;

2) restano confermate le attuali restrizioni per uso idropotabile ed industriale (erogazione potabile limitata a nove ore giornaliere ed erogazione industriale ridotta del 20%).

B) Sistema alto Flumendosa-Bau Muggeris: l'attuale volume invasato nel serbatoio dell'alto Flumendosa (Bau Muggeris) e successivi eventuali afflussi al serbatoio, sono vincolati sino al 31 marzo 2001, per le utenze dell'Ogliastra e per l'integrazione di soccorso dell'approvvigionamento idrico del sistema medio Flumendosa-Campidano.

C) Sistema Liscia: tutto il volume invasato al 17 gennaio 2001 ed i successivi afflussi sino al mese di marzo 2001, restano vincolati per gli usi idropotabili e di abbeveraggio bestiame. Per quest'ultimo uso l'erogazione e consentita nel limite di 100.000 mc/mese.

D) Sistema Leni: del volume utile invasato al 17 gennaio 2001, è vincolato per uso idropotabile un volume di risorsa idrica pari a 6,8 Mmc.

E) Sistema Monti Pranu: del volume utile invasato al 17 gennaio 2001 è vincolato, per uso idropotabile, un volume di risorsa idrica pari a 1,0 Mmc.

F) Sistema Cixerri Punta Gennarta: del volume utile invasato al 17 gennaio 2001 è vincolato, per uso idropotabile, un volume di risorsa idrica pari a 1,8 Mmc.

G) Sistema Taloro: del volume utile invasato al 17 gennaio 2001 è vincolato per uso idropotabile un volume di risorsa idrica pari a 4,5 Mmc.

H) Sistema Temo-Cuga: del volume utile invasato al 17 gennaio 2001 negli invasi del Temo e del Cuga, è vincolato, per uso idropotabile, un volume di risorsa idrica pari a 25 Mmc.

I) Sistema Coghinas: del volume utile invasato al 17 gennaio 2001 è vincolato, per uso idropotabile, un volume di risorsa idrica pari a 85 Mmc.

J) Sistema Mannu di Pattada: del volume utile invasato al 17 gennaio 2001 è vincolato, per uso idropotabile, un volume di risorsa idrica pari a 15 Mmc.

K) Sistema Posada: del volume utile invasato al 17 gennaio 2001 è vincolato, per uso idropotabile, un volume di risorsa idrica pari a 7,5 Mmc.

L) Sistema Cedrino: del volume utile invasato al 17 gennaio 2001 è vincolato, per uso idropotabile, un volume di risorsa idrica pari a 3 Mmc.

M) Sistema Taloro: del volume utile invasato al 17 gennaio 2001 è vincolato, per uso idropotabile, un volume di risorsa idrica pari a 4,5 Mmc.

Art. 2.

Con successiva ordinanza, nel mese di marzo del corrente anno, verrà effettuata l'assegnazione di risorse idriche per l'uso irriguo, a seguito della formulazione di programmi di utilizzazione.

Le disposizioni restrittive recate dalla presente ordinanza, potranno essere modificate prima del mese di marzo del corrente anno in relazione agli esiti del costante monitoraggio dello stato delle disponibilità degli invasi.

Art. 3.

Agli eventuali oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente ordinanza si provvederà a cura del bilancio della regione autonoma della Sardegna.

L'assessore regionale dei lavori pubblici provvederà alla quantificazione dell'eventuale fabbisogno ai fini dell'attivazione delle più opportune iniziative da parte dei competenti organi della regione stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 31 gennaio 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A1624

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO 30 gennaio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 120;

Visto il nuovo statuto della Libera Università di Bolzano emanato con decreto del presidente del consiglio istitutivo del 13 novembre 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2000;

Accertato la necessità di modificare alcuni articoli dello statuto;

Vista la delibera del consiglio istitutivo n. 127 del 22 novembre 2000, riguardante l'approvazione delle modifiche statutarie della Libera Università di Bolzano;

Visto il parere favorevole sulle modifiche statutarie espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 gennaio 2001;

Accertato che il Ministro, esaminato le proposte di modifica dello statuto della Libera Università di Bolzano, ritiene non conforme alla legge l'allegato B dello statuto concernente il nuovo elenco delle strutture didattiche;

Accertato che il Ministro non si è espresso sulle altre modifiche statutarie proposte;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche statutarie:

a) il comma 1 dell'art. 15 (consiglio di facoltà) viene modificato come segue:

«1. Il consiglio di facoltà, considerati l'indirizzo internazionale e le esigenze didattiche plurilingui dell'Università, è composto dal preside, che lo presiede, dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università, dai professori che verranno chiamati a far parte della facoltà a tempo pieno e per almeno due anni e dai professori responsabili dei singoli corsi ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello statuto.

I consigli di facoltà possono inoltre cooptare fino a tre membri esterni che siano professori di chiara fama provenienti da altre università italiane o straniere ed incaricati con un contratto d'insegnamento presso la facoltà nel cui consiglio vengono cooptati.»;

b) il comma 2 dell'art. 16 (consiglio di corso) viene modificato come segue:

«2. Il preside è obbligato a nominare per ogni corso di studio un professore quale responsabile del corso per un periodo di almeno due anni.

Il preside può inoltre nominare altri due docenti i quali, insieme al responsabile che lo presiede, formano il relativo consiglio di corso.

Alle sedute del consiglio di corso possono anche partecipare, con diritto di voto consultivo, non più di due studenti del corso e professionisti del settore.»;

c) nell'art. 18 (Offerta didattica) dello statuto vengono inseriti i commi 3 e 4:

«3. A partire dall'anno accademico 2001/2002, l'Università provvede a rilasciare, ai sensi dell'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, e secondo i nuovi ordinamenti i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR);

e) master.

4. I titoli di cui al comma 1, vengono rilasciati dall'Università agli studenti iscritti fino all'anno accademico 2000/2001; l'Università disciplina altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti.»;

d) i commi 3 e 4 dell'art. 35 (Attivazione di nuove facoltà) vengono modificati come segue:

«3. I professori di ruolo ed i professori che verranno chiamati a far parte della facoltà a tempo pieno e per almeno due anni saranno aggregati al comitato ordinatore.

4. Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo, di cui uno professore di prima fascia, e non oltre tre anni dalla sua istituzione.

Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione, il consiglio dell'Università può prorogare l'incarico per un altro anno o può procedere a nuova nomina del comitato ordinatore.».

Bolzano, 30 gennaio 2001

Il presidente: DURNWALDER

Nota in lingua italiana.

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 39 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca.

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. juli 1988, n. 574, steht auf der Seite 39 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

01A1693

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9090
Yen giapponese	105,51
Corona danese	7,4627
Lira Sterlina	0,62790
Corona svedese	9,0180
Franco svizzero	1,5315
Corona islandese	78,79
Corona norvegese	8,2075
Lev bulgaro	1,9511
Lira cipriota	0,57941
Corona ceca	34,487
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,67
Litas lituano	3,6351
Lat lettone	0,5642
Lira maltese	0,4056
Zloty polacco	3,7324
Leu romeno	24372
Tallero sloveno	215,6559
Corona slovacca	43,690
Lira turca	624233
Dollaro australiano	1,7332
Dollaro canadese	1,3901
Dollaro di Hong Kong	7,0897
Dollaro neozelandese	2,1398
Dollaro di Singapore	1,5847
Won sudcoreano	1133,75
Rand sudafricano	7,1266

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1737

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Castelnuovo Garfagnana

Con decreto interministeriale n. 7539 del 31 luglio 2000 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di mq 750 catastali e mq 675 reali, distinto in catasto del Comune di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) a foglio n. 1 - particella n. 5916, (ora foglio n. 9/10/A particelle 6376 - 6377 - 6378).

01A1497

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della concessione mineraria denominata Ripa o Mucchi, sita nel comune di Priverno

Con decreto distrettuale 22 settembre 2000 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma e relativo disciplinare 8 settembre 2000, la concessione mineraria per feldspati e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 ºC, denominata «Ripa o Mucchi», sita in territorio del comune di Priverno, provincia di Latina, è trasferita ed intestata, a seguito di incorporazione per fusione della Sibelco-Sasifo S.p.a. nella Siro S.p.a. e successiva variazione di denominazione sociale, alla S.p.a. Sibelco Italia, con sede e domicilio fiscale in Robilante (Cuneo) - Regione Ponte Nuovo - c.a.p. 12017, c.f. n. 00165200049.

01A1530

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Präsidenten des Gründungsrates der Freien Universität Bozen Nr. 35 vom 30. Jänner 2001, betreffend den Erlass von Abänderungen am Statut der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 7 vom 13. Februar 2001 in zweisprachiger Fassung das Dekret des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend die Abänderungen am Statut der Freien Universität Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 38 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Presidente del Consiglio istitutivo n. 35 del 30 gennaio 2001, relativo all'approvazione di modifiche statutarie della Libera Università di Bolzano, inserito alla pag. 38 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

01A1694

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, relativo al «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, comma 1, alla pag. 9, prima colonna, primo e secondo rigo, dove è scritto: «... provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, *all'elaborazione* del programma annuale ...», leggasi: «... provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, *all'istruttoria* del programma annuale ...»;

alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 1, comma 5, al quarto e quinto rigo, dove è scritto: «... in numero non superiore a *quattro*, nonché il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, ...», leggasi: «... in numero non superiore a *due,* nonché il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, ...»;

alla pag. 14, seconda colonna, nella tabella riportata nell'«ALLEGATO *A*», all'ultima colonna, sotto la voce «Nuove dotazioni», dove è scritto: «Dirigenti di prima fascia .... *17*(*)», leggasi: «Dirigenti di prima fascia .... *12*(*)» e, all'ultimo rigo, dove è scritto: «Dirigenti seconda fascia .... *259*(**)», leggasi: «Dirigenti seconda fascia ... *263*(**)».

01A1681

Comunicato relativo al decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2001).

Nell'articolo 1 del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 5 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

al comma 2, lettera *b)*, dove è scritto: «... l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa *dell'*imprevista permanenza dei capi in azienda... », leggasi: «... l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa *dall'*imprevista permanenza dei capi in azienda... »;

al comma 2, lettera *c)*, dove è scritto: «... sino al massimo di 500 milioni per ogni azienda;», leggasi: «... sino al *limite* massimo di 500 milioni per ogni azienda;».

01A1736

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651039/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 3 9 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77